

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

31 GEN. 2003

31 GEN. 2003

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessori
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARELLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Mario	"
FORVISANO	Aria Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....COMISSIS

ASSENTI: STORACE - ARACRI - GARGANO - ROBILOTTA - SARACENI

DELIBERAZIONE N. -57-

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione L.R. 35/90 art.4 tra la
Regione Lazio e Bie Lazio Spa.



OGGETTO: Schema di deliberazione concernente - Approvazione schema di convenzione L.R. 35/90 art. 4 comma 2° fra la Regione Lazio e Bic Lazio Spa..

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Scuola, Formazione e Lavoro;

Visto il decreto n. 2 del 22.10.2002 concernente " conferimento della delega per l'esercizio delle funzioni relative alla competenza della Direzione Regionale Formazione e Politiche del Lavoro;

Considerato
Vista la disposizione del Direttore del Dipartimento del 25.10.2002 prot. n. 4 relativa all'attuazione dell'art. 160 del Regolamento Regionale 1/2002;

Vista la legge Regionale del 3 aprile 1990 n. 35 "Promozione della costituzione del Business innovation center Lazio - Bic Lazio Spa.;

Atteso che con quanto previsto al punto 4 della L.R. 35/90 i cittadini che intendono creare e sviluppare attività imprenditoriali di piccole e medie dimensioni, possono ottenere informazione orientamento ed assistenza tecnica, nonché ospitalità negli appositi incubatori creati ai sensi della legge medesima ;

Visto in particolare l'art. 4 della citata legge n. 35/90 che prevede la stipula di una apposita convenzione fra la Regione Lazio e il BIC LAZIO Spa., per la gestione del fondo per lo svolgimento delle attività;

Visto l'art. 7 della legge regionale n. 8/2002;

Considerato che con la citata convenzione viene anche disciplinata l'attività di informazione, accoglienza che Bic Lazio Spa. fornirà ai richiedenti;

Visto l'allegato schema di convenzione che fa parte integrante del presente atto ;

Ritenuto necessario procedere alla approvazione del citato schema;

Ritenuto inoltre di dover autorizzare il competente Direttore della Direzione Regionale Formazione e Lavoro alla stipula della convenzione di cui all'oggetto;

All'unanimità

DELIBERA

- Di approvare l'allegato schema di convenzione che fa parte integrante del presente atto;
- Di autorizzare il Direttore della Direzione Regionale Formazione e Lavoro alla stipula della convenzione con il Bic Lazio Spa. Lazio per la gestione del fondo istituito ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 35/90.

- 3 FEB. 2003

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LAZIO

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA L.R. 35/90

L'anno duemiladue, il giorno del mese di in Roma, nella sede della Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7

TRA


La Regione Lazio, nel seguito denominata Regione, con sede in Roma, Via C. Colombo, 212 C.F. 80143490581, rappresentata dal nato a il, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera della Giunta regionale n. _____ del _____

E

B.I.C. LAZIO S.p.A., nel seguito denominata B.I.C., con sede in Roma, Viale Parioli, 40, C.F. 01745990604, P. IVA 04571231002, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing Silvano Susi, nato a Roma, il 16/04/1955, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2000,

Premesso

- a) che la Regione Lazio, in attuazione dei principi sanciti dall'art. 45 dello Statuto regionale e dagli orientamenti espressi dagli organismi europei tesi a favorire l'organizzazione, nelle varie regioni della Comunità, di centri di impresa e di innovazione, ha promosso con la legge regionale 03.04.1990, n. 35, la costituzione nella regione Lazio di una società di capitali denominata "B.I.C. LAZIO";
- b) che il B.I.C. è stato costituito in data 26 giugno 1990 in Roma, con atto a rogito notaio M. Mascolo, rep. 28151, racc. 5203;
- c) che dallo statuto del B.I.C. risultano le attività di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 03.04.1990, n. 35;
- d) che la predetta LR n. 35/1990, così come modificata dall'articolo 12 della L.R. n. 59/96 e dall'articolo 22 della legge regionale n. 7/99, prevede l'assegnazione da parte della Regione Lazio al B.I.C. di un fondo per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - 1. promozione imprenditoriale ed assistenza alle imprese di nuova costituzione;
 - 2. realizzazione e gestione di incubatori;
 - 3. interventi finanziari di sostegno per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali;
 - 4. informazione, orientamento ed assistenza tecnica alla Regione ed agli enti locali del Lazio nella partecipazione ai programmi ed ai



- progetti dell'Unione Europea in materia di sviluppo locale e di promozione imprenditoriale;
5. attività di assistenza e sviluppo tecnico alla Regione ed altre attività specificatamente richieste dalla Regione stessa.
- e) che l'art. 4 della legge regionale n. 35/90 e successive modifiche prevede che i rapporti tra le parti siano disciplinati da specifica convenzione;

Tutto ciò premesso e ritenuto:

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura, con valore di patto contrattuale.

Art. 2

1. La gestione del fondo costituito ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 03.04.1990, n. 35, per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla stessa Legge e richiamate nella premessa della presente Convenzione, avviene come sotto specificato:

- a) per l'attività di cui all'articolo 4, comma 2, lettere A), C), D) ed E) della L.R. n. 35/90; *e successive modifiche e integrazioni*
- b) per realizzazione di incubatori, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), della L.R. n. 35/90 destinati a:
- spese di acquisto e conseguente riattamento, ristrutturazione e ampliamento di manufatti da destinare a sede degli "incubatori";
 - spese di acquisizione aree, progettazione, direzione lavori, collaudo e oneri accessori relativi ai manufatti sede degli incubatori;
 - spese per la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli incubatori.

2. Le attività di cui all'art. 4 comma 2, lettere D) e E) della L.R. 35/90 sono definite annualmente dall'Assessore competente in materia di politiche del lavoro in ragione delle specifiche esigenze di periodo.

Art. 3

1. Il B.I.C., entro il 30 novembre di ciascun anno di vigenza della presente Convenzione, per l'esercizio successivo, invia alla Regione, Direzione regionale Formazione e politiche del lavoro, il piano annuale di attività ed un piano triennale.

2. Il piano annuale contiene una previsione di spesa per gli interventi previsti ai sensi della legge regionale n. 35/90, in conformità con gli indirizzi del piano triennale scorrevole, indicando analiticamente gli oneri che devono essere coperti con le risorse del Fondo di cui all'art. 4 della Legge in questione.

3. Il piano triennale scorrevole indica obiettivi ed azioni della società per i successivi tre anni sempre per la attuazione delle attività di cui all'art. 4 della L.R.



n. 35/90 e successive modifiche e contiene, tra l'altro, le previsioni di sviluppo del sistema regionale degli incubatori.

4. Il piano triennale scorrevole verrà aggiornato annualmente in concomitanza con la redazione del piano annuale.

5. Per quanto riguarda la realizzazione degli incubatori, da avviarsi nell'esercizio di riferimento, deve essere indicata nel piano la localizzazione, la dimensione, le caratteristiche ed i tempi di realizzazione. Le proposte di localizzazione potranno subire variazioni rispetto alle indicazioni del piano annuale purchè comunicate entro il primo semestre dell'anno di riferimento.

6. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, il B.I.C. ogni semestre presenta una relazione sullo stato di realizzazione con l'indicazione dei fattori di forza e degli elementi di criticità.

Art. 4

1. La Giunta regionale approva, entro 60 giorni dalla ricezione, il programma triennale ed il piano annuale, previa verifica della coerenza degli interventi progettati agli indirizzi politici della Regione e alle norme della L.R. n. 35/90, contestualmente disponendo l'accredito delle somme relative al piano annuale su apposito conto corrente bancario di B.I.C., da questi utilizzato esclusivamente per la gestione del fondo di cui alla presente convenzione.

2. Il B.I.C. trasmetterà entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio un consuntivo delle attività svolte, in conformità al piano annuale, alla Direzione regionale competente in materia di politiche del lavoro, per l'approvazione da parte della Giunta regionale.

Art. 5

1. Per tutto quanto relativo alla procedura di attuazione e qui eventualmente non previsto si fa espresso rinvio a quanto contenuto nell'art. 5 della legge regionale n. 35/90, secondo le modificazioni apportate.

Art. 6

1. Eventuali Fondi attribuibili al BIC ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. C) della Legge regionale n. 35/90 sono inseriti nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio del B.I.C., sotto la voce "Fondi in Gestione"; i proventi e gli oneri maturati dalla loro gestione vanno ad aumentare ovvero a diminuire la consistenza dei Fondi stessi, senza generare oneri e proventi in capo al B.I.C., in quanto non inerenti alle proprie attività.

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà vigore, salvo modifiche concordate tra le parti, per un triennio.

2. Entro tre mesi dalla data di scadenza del triennio, potrà essere rinnovata su richiesta della Regione, a condizione del perdurare degli effetti della legge.



Art. 8

1. Le imposte di registro e relativi accessori, dovute per la presente convenzione, sono a carico del B.I.C..

Art. 9

1. Entrambe le parti chiedono l'applicazione delle eventuali agevolazioni fiscali previste per gli interventi finanziari effettuati dalla Regione a favore delle imprese e l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa a norma dell'art. 40 del Testo Unico dell'imposta di registro.

Roma, li

REGIONE LAZIO

BIC LAZIO S p a

[Faint handwritten signature]

[Handwritten signature]



Art. 22

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1990, n. 35, sottoposta ad interpretazione autentica dall'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59 le parole: "pubbliche e private" sono sostituite dalle seguenti: "di qualsiasi tipo".

2. All'articolo 3 della l.r. 35/1990 e successive modificazioni dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c bis) attività di assistenza e supporto tecnico-amministrativo alla Regione Lazio in materia di promozione di nuova imprenditorialità e di sostegno all'occupazione."

3. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 35/1990 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"2. A tal fine la Regione, sulla base di una convenzione, assegna al BIC Lazio un fondo per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) promozione imprenditoriale ed assistenza alle imprese di nuova costituzione;
- b) realizzazione e gestione di incubatori;
- c) interventi finanziari di sostegno per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali;
- d) informazione, orientamento ed assistenza tecnica alla Regione ed agli enti locali del Lazio nella partecipazione ai programmi ed ai progetti dell'Unione Europea in materia di sviluppo locale e di promozione imprenditoriale;
- e) attività di assistenza e supporto tecnico alla Regione ed altre attività specificatamente richieste dalla Regione stessa."

1. L'articolo 5 della l.r. 35/1990 è sostituito dal seguente:

"5. (Procedure).1. Ai fini della determinazione dell'ammontare e delle modalità d'impiego del fondo di cui all'articolo 3, il BIC è tenuto a redigere un programma triennale scorrevole ed un piano annuale di attività.

2. Il programma triennale, che viene aggiornato annualmente in concomitanza con la redazione del piano annuale, indica gli obiettivi e le azioni della società per i successivi tre anni nelle attività di cui all'articolo 3. Contiene, tra l'altro, le previsioni di sviluppo del sistema regionale degli incubatori.

3. Il piano annuale deve essere redatto entro il 30 novembre di ciascun anno per l'esercizio successivo e contiene una dettagliata previsione di spesa per gli interventi previsti per l'esercizio cui si riferisce, in conformità agli indirizzi del piano triennale, indicando analiticamente gli oneri che devono essere coperti con il fondo di cui all'articolo 3. Per gli incubatori, la cui realizzazione deve essere avviata nell'esercizio di riferimento, deve essere indicata la localizzazione, la dimensione, le caratteristiche ed i tempi di realizzazione.
4. L'assessorato regionale competente in materia di politiche per il lavoro verifica la coerenza del programma triennale e del piano annuale agli indirizzi politici della Regione stessa e la congruità alle norme della presente legge e può richiedere modifiche ai documenti presentati dal BIC.
5. La Giunta regionale approva il programma triennale ed il piano annuale e dispone l'erogazione in favore del BIC delle somme necessarie alla realizzazione degli interventi previsti, secondo le modalità fissate dalla convenzione di cui all'articolo 2.
6. Il BIC trasmette entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio un consuntivo delle attività svolte, in conformità al piano annuale dell'assessorato competente in materia di politiche per il lavoro, per l'approvazione da parte della Giunta regionale."

Art. 23